

Direzione Centrale Pensioni

Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Roma, 19/12/2025

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 153

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.3

OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2026

SOMMARIO: *Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2026.*

INDICE

Premessa

1. *Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale*
2. *Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2025*
3. *Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2026*
 - 3.1 *Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l'anno 2026 per la generalità delle pensioni*
 - 3.2 *Incremento per l'anno 2026 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*
 - 3.3 *Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)*
 4. *Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio*
 - 4.1 *Pensioni sociali e assegni sociali*
 - 4.2 *Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCI)*
 - 4.3 *Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche*
 5. *Tabelle*
 6. *Requisiti anagrafici*
 7. *Gestione fiscale*
 - 7.1 *Conguagli fiscali a consuntivo*
 - 7.2 *Addizionali all'IRPEF*
 - 7.3 *Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani*
 8. *Pensioni gestite nei sistemi integrati*
 - 8.1 *Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario*
 - 8.2 *Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti*
 - 8.2.1 *Scadenza del penultimo contitolare nel 2026*
 - 8.2.2 *Pensioni con tutti i contitolari scaduti*
 - 8.2.3 *Pensioni con tutti i contitolari scaduti negli anni precedenti e assenza di informazioni reddituali*
 - 8.3 *Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria*
 - 8.4 *Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia*
 - 8.5 *Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio*
 - 8.6 *Pensioni rinnovate con importo pari a zero*
 9. *Sistemi proprietari della Gestione pubblica*
 - 9.1 *Modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale*
 - 9.2 *Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario*
 - 9.3 *Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età*
 - 9.4 *Chiusura degli assegni al nucleo familiare (ANF) coniugi deceduti*
 - 9.5 *Esenzione fiscale per le vittime del dovere*
 - 9.6 *Detassazione in applicazione di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali*
 10. *Pensioni in convenzione internazionale*
 - 10.1 *Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo per compimento dell'età pensionabile estera*
 - 10.2 *Aggiornamenti degli importi dei pro-rata esteri ai sensi della Decisione n. 105/1975, come sostituita dalla Decisione P1 del 12 giugno 2009. Articolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995*
 11. *Prestazioni assistenziali*
 - 11.1 *Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria*
 - 11.2 *Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie*
 - 11.3 *Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale*
 12. *Prestazioni di accompagnamento a pensione*

12.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2026

13. Periodicità e date di pagamento

13.1 Calendario di pagamento

13.2 Pagamenti annuali e semestrali

14. Certificato di pensione per l'anno 2026

Premessa

L'Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell'anno 2026. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2025 è stato pubblicato il decreto 19 novembre 2025, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante "Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026" (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita dall'anno successivo a quello di decorrenza della pensione, sulla base dell'importo del cosiddetto cumulo perequativo di dicembre dell'anno precedente a quello da rivalutare, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (cfr. l'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate:

- le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate dagli Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Tale informazione è memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE);
- le prestazioni erogate dall'INPS, a esclusione delle seguenti:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del Fondo clero (CL) ed ex ENPAO (VOST) e indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INV CIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (cfr. l'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall'art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito

in misura proporzionale su ciascuna pensione, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Si rammenta che le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate.

Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all'intera pensione.

2. Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2025

L'articolo 1 del decreto interministeriale 19 novembre 2025 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, nessun conguaglio è dovuto a titolo di rivalutazione per l'anno 2025.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2025 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2025.

Decorrenza 1° gennaio 2025	Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegno vitalizio
IMPORTI MENSILI	603,40 €	343,97 €
IMPORTI ANNUI	7.844,20 €	4.471,61 €

3. Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2026

L'articolo 2 del decreto interministeriale 19 novembre 2025 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4% dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del trattamento minimo del 2026 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2026.

Decorrenza 1° gennaio 2026	Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegno vitalizio
IMPORTI MENSILI	611,85 €	348,79 €
IMPORTI ANNUI	7.954,05 €	4.534,27 €

3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l'anno 2026 per la

generalità delle pensioni

L'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998:

- a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo;
- b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo.

Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l'anno 2026.

Dal	Scaglione di trattamento	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	A
1° gennaio 2026	Fino a 4 volte il TM	100	1,400%	-	2.413,60 €
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	90	1,260%	2.413,61 €	3.017,00 €
	Oltre 5 volte il TM	75	1,050%	3.017,01 €	-

3.2 Incremento per l'anno 2026 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

L'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha prorogato fino al 2026 l'incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La misura percentuale dell'incremento è pari a +2,2% per l'anno 2025 e a +1,3% per l'anno 2026.

Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a riconoscere tale incremento, ove spettante, nella percentuale prevista per l'anno 2026, come riportato nella tabella sottostante.

INCREMENTO MASSIMO MENSILE 2026 (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022, come modificato dall'art. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025)			
Trattamento Minimo	% incremento	Incremento massimo riconosciuto	Importo massimo riconosciuto
611,85 €	1,3%	7,95 €	619,8 €

Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che:

- l'incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
- per la corresponsione dell'incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l'incremento è calcolato con riferimento all'importo integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l'incremento viene calcolato sull'importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul *pro-rata* italiano.

3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della legge n. 206/2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

- a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
o, in alternativa,
- b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l'indice di perequazione ordinario per il 2026 è risultato superiore all'1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla precedente lettera a), secondo i criteri di applicazione indicati nella circolare n. 122 del 27 dicembre 2018.

4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

4.1 Pensioni sociali e assegni sociali

L'indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2026, indicato al precedente paragrafo 3, si applica anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Gli importi e i limiti reddituali sono riportati nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 2).

4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INV CIV)

La misura della perequazione previsionale per l'anno 2026 è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell'1,3% rispetto all'anno 2025.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (cfr. l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

Gli importi e i limiti reddituali sono indicati nelle tabelle di cui all'Allegato n. 2 alla presente circolare.

4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2024 - luglio 2025 e il periodo precedente agosto 2023 - luglio 2024 è risultata del +4,16%.

Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 4,16%.

Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.

L'indice del +4,16% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

5. Tabelle

Nell'Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo degli anni 2025 e 2026. Nel medesimo allegato è riportata, inoltre, la tabella utile al calcolo della "trattenuta teorica massima" applicabile sui trattamenti pensionistici in caso di recupero per indebiti "propri".

6. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l'anno 2026 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

7. Gestione fiscale

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione opera con riferimento al "soggetto". La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall'INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall'INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull'imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l'anno 2026 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2025.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025, con apposita dichiarazione *online* da rilasciare tramite il servizio dedicato "Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta per reddito e per carichi di famiglia" disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.

Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all'estero che intendono fruire delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (cfr. l'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione contenente anche l'atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per potere fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al servizio *online* dedicato presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino denominato "Detr.Fiscale pens residenti estero", disponibile sul sito www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli Istituti di patronato o le Strutture territoriali dell'Istituto.

Per i soggetti per i quali nel 2025 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o la tassazione linda senza alcuna detrazione personale:

- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l'anno 2026, è stata applicata anche da gennaio 2026 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o la tassazione linda senza alcuna detrazione personale;
- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l'anno 2026, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.

7.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all'anno 2025 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito sono recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2026 e febbraio 2026.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2026 (cfr. l'art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2026.

7.2 Addizionali all'IRPEF

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

- addizionale regionale a saldo 2025: da gennaio 2026 a novembre 2026;
- addizionale comunale a saldo 2025: da gennaio 2026 a novembre 2026;
- addizionale comunale in acconto 2026: da marzo 2026 a novembre 2026.

L'importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai

Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2026.

7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L'articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, per l'importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati è corrisposto dalla mensilità di marzo 2026.

8. Pensioni gestite nei sistemi integrati

Si illustrano le ulteriori attività effettuate, per le pensioni gestite nei sistemi integrati, contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 3 è stato attribuito un tasso di rivalutazione pari a +1,4% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstito;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia, in proposito, al messaggio operativo n. 382 del 14 novembre 2003.

8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2026

Dal mese di scadenza del penultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore **997** nel campo "CIDEMIN".

È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l'eventuale reddito da Casellario Centrale delle Pensioni dell'anno in corso.

8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2026 (GP3CK02Z < 202602), il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice **998** sia per le pensioni dell'AGO sia dei Fondi speciali.

Il codice **998** è utilizzato anche per le pensioni ai superstiti gestite in modalità spaccettata, con riferimento alla sezione GP4 del database ed eventualmente alla composizione dei nuclei.

Se nel GP4 sono scaduti tutti i contitolari, tutte le pensioni del fascicolo sono state codificate con il codice CIDEMIN 998.

8.2.3 Pensioni con tutti i contitolari scaduti negli anni precedenti e assenza di informazioni reddituali

In caso di scadenza dell'ultimo contitolare in anni precedenti al 2026, in caso di assenza di redditi, le procedure mantengono in pagamento la sola quota del titolare in essere.

Per il calcolo di tale quota, in caso di assenza di redditi, si considera comunque il reddito, esposto nel Casellario Centrale delle Pensioni dell'anno in corso, ove presente.

Le pensioni così gestite sono individuate dal codice **999** al campo "GP1CIDEMIN".

Il codice **999** è utilizzato anche per le pensioni ai superstiti gestite in modalità spaccettata, con riferimento alla sezione GP4 del database ed eventualmente alla composizione dei nuclei.

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso:

pensione ai superstiti con NUCLEO 1 composto da coniuge + 1 figlio scaduto nel 2023 o in anni precedenti e NUCLEO 2 composto da soli figli.

I redditi sono necessari per il NUCLEO 1 (ai fini della trattenuta per incumulabilità ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335) ma non anche per il NUCLEO 2.

Quindi sulla pensione del coniuge del NUCLEO 1 è stato apposto il codice CIDEMIN **999**.

8.3 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dell'ex ENPALS, dei Fondi Speciali Telefonico, Elettrico, Autoferrotranvieri e Volo, con data revisione sanitaria nel corso dell'anno 2026 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2026, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

8.4 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

Si rammenta che dal 1° marzo 2022 i trattamenti di famiglia sulla pensione (assegni familiari per i titolari di pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e assegno al nucleo familiare) spettano solo in presenza di nuclei familiari senza figli (cfr. il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni) e sulle pensioni ai superstiti ai coniugi superstiti riconosciuti inabili.

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2009, n. 14, per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2021, il pagamento viene sospeso da gennaio 2025.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2025 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo "GP2KF11" e il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice **910**.

8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni di importo da data anteriore a gennaio 2026 sono state poste in pagamento per l'anno 2026 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice **4** (da ricostituire a credito) o **7** (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio operativo n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate e, quindi, poste in pagamento con lo stesso importo del 2025 sono state contraddistinte con il codice **5** nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Per i Fondi Speciali, le posizioni con "GP1AF05R" = 4/5/7 sono elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2025 le pensioni contraddistinte con il codice **0** nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R" e il valore **004** in "GP1CIDEMIN". Si tratta, in particolare, di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia di prestazioni collegate al reddito.

8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2026 con importo pari a "zero" è disponibile nell'area intranet fra le liste parametriche, al seguente percorso: "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Servizi al pensionato" > "Procedure di gestione della pensione" > "Reporting Operativo - Liste Parametriche".

Per queste posizioni, le Strutture territoriali devono disporre le necessarie verifiche ed eventualmente provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione della posizione.

Si segnalano, in particolare, le pensioni ai superstiti gestite in modalità "spacchettata" e intestate a studenti universitari. Anche nel caso di azzeramento dell'importo, tali posizioni restano vigenti fino al compimento del 26° anno di età e non devono, pertanto, essere eliminate prima del raggiungimento di tale requisito anagrafico.

9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica

9.1 Modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2026 è pari a 936,98 euro; l'importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 916,98 euro.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle indicazioni fornite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2025 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua linda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice "E5".

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997, per effetto dell'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007, per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011, per effetto dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici "B7", "B8", "B9", "B0", "B2", "B3", "B4", "B5", "B6", "C7", "C8", "C9", "C0", "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "D6", "D7", "D8", "D9", "E1", "E2", "E3" e "E4".

Si conferma che anche per l'anno 2025, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (cfr. l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995), si precisa che, per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2026, considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstito e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstito e/o ai figli di iscritto o pensionato, deve essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione pubblica.

9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età

Il pagamento della pensione ai contitolari di pensione ai superstiti qualificati come orfani viene azzerato dal mese successivo a quello del compimento del 26° anno di età.

9.4 Chiusura degli assegni al nucleo familiare (ANF) coniugi deceduti

Con decorrenza dal 1° gennaio 2026 sono stati chiusi i diritti al pagamento dell'assegno al nucleo familiare per quei nuclei composti solo dal titolare e dal coniuge e per i quali il coniuge sia deceduto.

Le Strutture territoriali devono provvedere alla chiusura dall'effettiva data di decesso.

9.5 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per le vittime del dovere da applicare nell'anno 2025 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.

Le strutture territoriali devono provvedere nelle procedure GPP/SIN al rimborso dell'IRPEF esclusivamente se di competenza dell'anno solare 2026.

Per la restituzione dell'IRPEF trattenuta nell'anno corrente le Strutture territoriali **devono utilizzare esclusivamente il codice assegno R3.**

Se il rimborso delle ritenute erariali già trattenute è di competenza dell'anno solare 2025:

- il conguaglio a credito viene applicato centralmente a partire dalla rata di marzo 2026 nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nelle procedure GPP/SIN, nel corso del 2025 (entro rata dicembre 2025);
- la rettifica fiscale deve essere effettuata sul "Portale Fiscalità Pensioni" o sulla "Piattaforma Fiscale" nel caso in cui la pensione venga, invece, classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nelle procedure GPP/SIN, a partire da gennaio 2026.

9.6 Detassazione in applicazione di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali devono provvedere nelle procedure GPP/SIN al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale esclusivamente se di competenza dell'anno solare 2026.

Per la restituzione dell'IRPEF trattenuta nell'anno corrente le Strutture territoriali devono utilizzare esclusivamente il codice assegno R4.

Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi operativi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.

Se il rimborso delle ritenute erariali già trattenute è di competenza dell'anno solare 2025:

- il conguaglio a credito viene applicato centralmente a partire dalla rata di marzo 2026 nel caso in cui la pensione sia stata già esentata nel corso dell'anno 2025 nelle procedure GPP/SIN (entro rata dicembre 2025);
- la rettifica fiscale deve essere effettuata sul "Portale Fiscalità Pensioni" o sulla "Piattaforma Fiscale" nel caso in cui la pensione venga, invece, esentata nelle procedure GPP/SIN, a partire da gennaio 2026.

10. Pensioni in convenzione internazionale

10.1 Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo per compimento dell'età pensionabile estera

Laddove ne ricorrono i presupposti, l'integrazione al trattamento minimo è stata sospesa per le pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale il cui titolare risulti avere compiuto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento previdenziale del paese convenzionato.

Nell'Allegato n. 3 alla presente circolare è riportata l'età pensionabile prevista dagli ordinamenti previdenziali dei paesi esteri.

Agli interessati destinatari di tale sospensione nel corso dall'anno 2026 vengono inviate specifiche richieste al fine di comunicare la situazione pensionistica estera, utilizzando la modulistica allegata alla medesima richiesta.

10.2 Aggiornamenti degli importi dei *pro-rata* esteri ai sensi della Decisione n. 105/1975, come sostituita dalla Decisione P1 del 12 giugno 2009. Articolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995

Si rammenta che l'articolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995 ha previsto l'aggiornamento annuale del *pro-rata* estero.

In seguito allo scambio telematico con le Istituzioni estere, vengono aggiornati centralmente i *pro-rata* esteri per l'anno 2026.

In mancanza dell'aggiornamento, le pensioni già integrate al trattamento minimo fino a concorrenza del *pro-rata* vengono rivalutate senza attribuzione di ulteriori quote di integrazione. Le Strutture territorialmente competenti devono provvedere all'aggiornamento, tramite ricostituzione, dell'importo del *pro-rata* comunicato dagli interessati o accertato presso le Istituzioni estere competenti.

Per il Venezuela, gli importi delle pensioni sono correlati **al salario minimo**. Pertanto, i *pro-rata* venezuelani sono stati aggiornati sulla base del valore del salario minimo vigente. L'importo delle pensioni venezuelane, come pubblicato sulla Gaceta Oficial N.6.691 del 15 marzo 2022 a partire dal 15 marzo 2022 è pari a 130 Bolivares Soberanos mensili. Non risultando adeguamenti successivi, per l'anno 2026 è stato impostato sul "GP2BR10" il valore pari a **130** Bolivares Soberanos.

11. Prestazioni assistenziali

11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che in attesa dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo *iter* di verifica, i minorati civili e le persone con disabilità, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014, che ha introdotto il citato comma 6-bis all'articolo 25 del decreto-legge n. 90/2014, risultati memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato in attesa della visita di revisione calendarizzata dall'Istituto.

11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonché da talasso-drepanocitosi e da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INV CIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2026 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita.

Il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti agli invalidi civili e ai sordi che compiono 67 anni di età entro il 30 novembre 2025 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di 67 anni è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire) e all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali devono provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

12. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l'importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende/enti esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.

12.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2026

Le prestazioni con scadenza nel 2026 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato ("GP1AF06").

Il pagamento dell'eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all'ultima mensilità.

13. Periodicità e date di pagamento

13.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (cfr. l'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2026.

Mese	Giorno disponibilità valuta	
	Poste	Banche
gennaio	3	5
febbraio	2	
marzo	2	
aprile	1	
maggio	2	4
giugno	1	
luglio	1	
agosto	1	3
settembre	1	
ottobre	1	
novembre	2	
dicembre	1	

13.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l'anno 2026:

Importo mensile lordo	Mensilità	Data pagamento
Da 0,01 € a 10,00 €	Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)	3/5 gennaio
Da 10,01 € a 90 €	Da gennaio a giugno	3/5 gennaio
	Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)	1° luglio

14. Certificato di pensione per l'anno 2026

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2026 sarà pubblicato tra i servizi *on line* disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga